

Tobagi, i due cronisti non diffamarono l'Arma. Il testo della sentenza Cedu

La Corte europea per i diritti dell'uomo (Cedu) ha severamente criticato, nel merito e nel metodo, le tre sentenze (Tribunale, Corte d'appello, Cassazione) con cui due giornalisti erano stati condannati a pene pecuniarie e a esosi risarcimenti alle parti civili per un'intervista a un sottufficiale dei Carabinieri su tempi, modalità e movente dell'omicidio di Walter Tobagi, l'inviato del *Corriere della Sera* assassinato nel 1980 a opera dei terroristi della "Brigata 28 marzo". Più di vent'anni dopo il delitto (esattamente nel giugno 2004), il cronista del settimanale *Gente* Renzo Magosso intervista il brigadiere D. C. (nome in codice *Ciondolo*) il quale sosteneva di avere avuto la confidenza di un informatore secondo cui vi era un piano per uccidere Tobagi e aveva anche fatto i nomi dei possibili esecutori dell'omicidio. Ancora: secondo l'intervista il brigadiere aveva informato i suoi superiori ma, a suo avviso, non ne era seguito l'approfondimento necessario. Di più: successivamente gli sarebbe stato anche intimato, da due suoi superiori, di tacere sul rapporto che egli aveva redatto.



Per i contenuti dell'intervista, due ufficiali dell'Arma (A. R. e U. B., capitani all'epoca dei fatti) i quali avrebbero assistito all'ordine di silenzio impartito al C., avevano sporto querela nei confronti non solo del brigadiere intervistato ma anche del cronista e del direttore pro-tempore del settimanale, Umberto Brindani.

Il Tribunale di Monza, nel 2007 aveva condannato, oltre al sottufficiale, anche il giornalista e il suo





Ma, quel che più conta (“a parere del tribunale”) il cronista aveva mostrato di aderire alla versione dell'intervistato.

Replica la Corte europea:

I temi in discussione erano di preminente interesse nella storia d'Italia, rispetto ai quali il pubblico vanta un diritto ad essere informato. E dunque i querelanti potevano legittimamente dolersi con il brigadiere per contestare l'eventuale falsità o parzialità delle sue dichiarazioni. Viceversa quanto al cronista e al direttore, l'oggetto della contesa non poteva riguardare la verità dei fatti narrati ma solo se il cronista si fosse limitato a riportare le frasi dell'intervistato, svolgendo ragionevoli verifiche sulla sua attendibilità e non avesse operato proprie inserzioni.

Lo statuto giuridico dell'intervista giornalistica - ha notato ancora la Corte europea - è infatti diverso dalla cronaca diretta del giornalista. Da questo punto di vista le emergenze (cioè i risultati processuali, ndr) sull'omicidio Tobagi non sono di per sé decisive.

Ma c'è di più:

I giudici nazionali non hanno tenuto conto che la pubblicazione sul settimanale poggiava anche sui fatti narrati dal generale B., i quali apparivano concordare con la versione del C. Quanto al titolo e ai sottotitoli dell'intervista (pure ascrivibili al Magosso), la Corte concede che vi si potesse leggere una inclinazione in favore dell'intervistato, ma non oltre l'ordinaria enfasi dei titoli giornalistici e comunque con sostanziale fedeltà all'originale pensiero del C.

In definitiva,

L'ingerenza dello Stato italiano sul diritto di cronaca dei ricorrenti - sebbene prevista dalla legge e per scopi legittimi - si è rivelata sproporzionata, ai sensi dall'art. 10 del testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sia per le carenze motivazionali appena illustrate e sia per la

Tobagi, i due cronisti non diffamarono l'Arma. Il testo della sentenza Cedu

severità eccessiva delle sanzioni irrogate.

Attenzione, ora: il giudizio della Corte è rilevante sul piano giuridico ma non ha effetti pratici, se non nel caso che i ricorrenti chiedano che, alla luce della sentenza della Cedu, il procedimento giudiziario italiano sia rinnovato alle radici, e ammesso che la Cassazione si rimangi le sue decisioni e disponga il rinnovamento ab ovo del giudizio.

Campa cavallo. Ma resta il precedente, non l'unico in questa specifica materia.